

che ritenga ingiusta nel merito, dovrà continuare ad attuarsi fuori e contro la legge, o dovrà essere legislativamente regolato? Nè la risposta nè l'urgenza paiono dubbie.

E piuttosto mi sembra soltanto di dovere da queste conclusioni trarre una ragione di perplessità invincibile contro le direttive che condurrebbero, nel nuovo Codice di procedura civile, ad abolire, nel ricorso per cassazione, il motivo del difetto di motivazione, riducendolo a motivo soltanto di revoca.

Io non ho le statistiche dei motivi di annullamento di sentenze dei giudici civili, ma un indice rilevante mi offrono quelle dei motivi di annullamento di sentenze penali. Nel 1933, su 140 ricorsi accolti, 106 lo furono per mancanza o contraddittorietà di motivazione; nel 1934, su 122, 91; nel 1935, su 86, 70. Si può esser certi che, almeno nella massima parte dei casi, quel motivo è la semplice formula giuridica di una ben diversa e più sostanziale ragione di annullamento: la sensazione dell'ingiustizia della sentenza, poichè il Codice richiederebbe, come voi sapete, per l'annullamento di una sentenza, o una motivazione contraddittoria, ed è ipotesi ben rara; o una motivazione addirittura mancante, ed è ipotesi anche più rara, direi impossibile. Il vero è che nelle parole ben chiare « contraddittoria » e « mancante » si è infuso un significato diverso. Se la coscienza giuridica attuale lo esige, è ben fatto; ma la legge non deve ignorare questa evoluzione già compiutasi e deve sanzionarla e disciplinarla. Altrimenti, il giudice usurperà i poteri della legge, ed avremo il pericolo di criteri oscillanti al posto di un precetto certo per tutti. E perciò, non abolire il difetto di motivazione si deve nel processo civile, ma introdurlo come motivo di ricorso anche nel processo penale.

Onorevoli Camerati, ho troppo rapidamente (ma ho voluto mantenere la promessa della brevità) toccato ed allacciato argomenti che, sebbene disparati, hanno tra loro un legame di profonda e vitale organicità.

Ho voluto parlarvi delle forze vive ed operanti nella giustizia, quali, secondo me, devono essere potenziate per il decoro della funzione più solenne e più aderente allo spirito nostro.

Ogni fatica, che alla giustizia sarà dedicata, sarà sempre dedicata alla grandezza della Patria.

L'Italia, da quando la stirpe romana balzò sullo scenario della vita e della storia, tien fede al suo metodo infallibile: aprirsi con la spada le vie del primato, rassodarle ed allargarle con la perfezione dei suoi ordinamenti giuridici (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Costamagna. Ne ha facoltà.

COSTAMAGNA. Onorevoli Camerati, io tratterò schematicamente i due problemi di politica legislativa che sono stati posti davanti a noi dall'onorevole Solmi: la riforma della procedura civile, la riforma del Codice civile.

Lo scorso anno, parlando sul bilancio della giustizia, espressi l'augurio che fosse accelerata la riforma del rito processuale civile e l'onorevole

Solmi ha precisamente compiuto, nel breve periodo di pochi mesi che sono decorsi da quella data, il miracolo di apprestarci un disegno di legge di riforma, che, secondo le comunicazioni che io ho avuto, corrisponde perfettamente alle esigenze tecniche della giustizia italiana, alle esigenze morali dell'ordine fascista.

In particolare debbo far plauso all'onorevole Solmi, perchè egli si è trovato di fronte ad un progetto di carattere puramente tecnico — vedrete poi perchè insisto su questo concetto di carattere tecnico — un progetto di carattere tecnico che a titolo di erudizione semplificava il rito, triplicando il numero degli articoli del Codice.

Egli ha saputo svincolarsi dal rispetto verso questo, vorrei dire, sfoggio di erudizione, riprendendo la materia, rielaborandola imprimendole una seria direttiva politica e, quindi, presentando un disegno di Codice il quale rispecchia, nella semplicità delle linee, nella austerità del rito e nella potenza dei concetti, le esigenze di questo problema.

In particolare si rilevano nel progetto: anzitutto il concetto della unificazione del rito.

Voi sapete che il rito giudiziario, era diviso in rito ordinario e in rito del lavoro e lo schema scientifico o scolastico, a cui prima ho accennato, manteneva la divisione del rito.

L'onorevole Solmi ha superato questa pregiudiziale ed anzi ha adottato il rito del lavoro come rito fondamentale e generale di tutto il nostro sistema processuale civile.

Poi l'iniziativa del Magistrato, concetto questo appunto consacrato nel sistema del diritto speciale del lavoro, esteso oggi a cardine di tutta quanta la organizzazione della funzione giudiziaria.

Terzo punto sul quale mi fermerò un poco di più: la istituzione del giudice unico. L'illustre camerata che mi ha proceduto, ha mosso delle obiezioni contro la istituzione del giudice unico; soprattutto ha voluto mettere in rilievo che l'istituto del giudice unico sarebbe antitetico a quelle esigenze dell'accertamento del fatto che, secondo lui, deve essere prerogativa del primo grado della giurisdizione.

Ora, con la poca esperienza che posso avere in questa materia, ritengo che il giudice unico sia invece l'istituto più idoneo per poter ottenere l'accertamento più rigoroso, più esatto e più preciso del fatto. Vale a dire l'istituto più idoneo per compiere quella raccolta del materiale di cognizione che è base del giudizio. Noi sappiamo tutti quanti come presentemente l'istruttoria civile sia abbandonata ai giudici delegati i quali ancora nell'interrogatorio dei testimoni, nonchè nella escussione delle prove orali sono addirittura ignari, di quelli che sono i presupposti per cui si è fatto luogo all'istruttoria.

È chiaro che, affidando alla responsabilità individuale, determinata, di un solo giudice quest'opera di indagine, si avranno risultati infinitamente superiori a quelli che si possono ottenere mediante l'attuale sistema.